



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 102

L'UNIONE EUROPEA RICONOSCA L'ESCLUSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI DELLE AREE DEMANIALI CON RILEVANZA STORICO-CULTURALE

presentata il 4 dicembre 2018 dai Consiglieri Semenzato, Forcolin, Finco, Rizzotto, Sandonà, Colman, Boron, Gidoni e Villanova

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta direttiva Bolkestein), nel formulare una serie di principi tendenti all'armonizzazione delle normative nazionali e regionali in materia di servizi al fine di promuovere una maggiore competitività del mercato, ha previsto al contempo che motivi imperativi e d'interesse generale possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione in deroga al principio generale;
- l'art. 8 della citata direttiva definisce «*motivi imperativi d'interesse generale*» i motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;
- il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5157 del 3 settembre 2018, ha chiarito che esistono particolari situazioni in cui l'interesse pubblico volto a tutelare il ruolo storico di determinate imprese, prevale sul regime di libera concorrenza imposto dalla direttiva europea;

CONSIDERATO CHE:

- le attività commerciali svolte sull'arenile, dai chioschi ai carrettini ambulanti, fin dal dopoguerra, rappresentano la tradizione e ricoprono dunque quel ruolo storico richiamato nella sentenza;
 - il principio espresso dal Consiglio di Stato può essere applicato alle imprese che operano su quella particolare area demaniale che è la spiaggia;
 - gli operatori economici in questione sono custodi di un patrimonio di conoscenze e professionalità tramandato di generazione in generazione, collaborano da sempre nella gestione della spiaggia in seno ai Consorzi che gestiscono l'arenile e rappresentano una realtà consolidata ed effettivamente storica;
 - esiste il rischio che una visione distorta ed ideologica del cosiddetto libero mercato distrugga un simile patrimonio di competenze, riducendo la gestione dell'intero comparto a favore delle multinazionali, che gestirebbero il servizio senza alcuna "umanità", senso della storia e rapporto con il territorio e le persone che lo frequentano;
- tutto ciò premesso,

invita

- le istituzioni europee a riconoscere l'esclusione dell'applicazione della direttiva Bolkestein per le imprese commerciali avente carattere storico, incluse le attività che operano in aree demaniali che abbiano una propria rilevanza storico-culturale.
 - a trasmettere la presente mozione ai Parlamentari Europei in carica ed eletti in Veneto.
-